

(N. 1006)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(SCELBA)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(VILLABRUNA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

NELLA SEDUTA DEL 22 MARZO 1955

Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella situazione attuale dell'economia italiana, un più forte afflusso di capitale straniero è indubbiamente elemento di non lieve importanza per qualsiasi azione intesa ad incrementare la produzione ed a riassorbire gradualmente le forze di lavoro esuberanti, con il fine ultimo di elevare il tenore di vita del popolo italiano e di raggiungere contemporaneamente uno stabile equilibrio della bilancia dei pagamenti.

Nel quadro dei numerosi provvedimenti già adottati od allo studio e preordinati al raggiungimento di questi obiettivi, il Governo ritiene pertanto utile l'emanazione di norme intese ad agevolare gli investimenti stranieri in Italia eliminando alcune limitazioni poste dalle norme attualmente in vigore, che gradualmente nel tempo e nell'ammontare il trasferimento all'estero sia degli utili derivanti dagli investimenti, che degli stessi capitali investiti.

A questo intento è ispirato il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento e che rappresenta, per il risparmio estero che desidera trovare impiego nel nostro Paese, la più ampia liberazione consentita dall'esistenza di un controllo dei cambi, la cui necessità nelle attuali condizioni della nostra bilancia dei pagamenti non può essere messa in discussione.

L'articolo 1 del disegno di legge dispone che i cittadini stranieri e gli italiani residenti all'estero, i quali, dopo l'entrata in vigore della legge, effettueranno investimenti in Italia di capitali in valute estere cedute all'Ufficio italiano dei cambi, impiegandone il controvalore in nuove imprese produttive o nell'ampliamento di analoghe imprese già esistenti, in conformità di apposite norme regolamentari da emanarsi con successivo decreto, possono trasferire all'estero, senza alcuna limitazione, gli interessi, i dividendi e gli utili, effettivamente percepiti, nonché i capitali derivanti da eventuali successivi realizzi. Gli investimenti — come è precisato all'articolo 4 — possono anche essere effettuati in macchinari, senza le limitazioni al riguardo previste dalle norme in vigore (che consentono — articolo 3, decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 — tale forma di investimenti per un importo massimo pari alla metà dell'intero capitale da investire, subordinandoli inoltre a preventiva autorizza-

zione ministeriale) e con la facoltà di effettuare il ritrasferimento all'estero dopo due anni dall'investimento, in luogo dei cinque anni stabiliti nel citato decreto legislativo del 1948.

Per l'ipotesi che i capitali introdotti non siano investiti secondo le norme regolamentari previste nell'articolo 1, il trasferimento degli utili è consentito (articolo 2) in misura pari all'8 per cento annuo delle somme investite (6 per cento secondo il decreto legislativo del 1948) mentre per l'esportazione del capitale derivante da eventuali realizzi (il quale non può eccedere l'ammontare della valuta originariamente importata, utilizzandosi l'eccedenza secondo le norme valutarie in vigore) resta fermo il limite dei due anni dall'investimento, già stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, eliminandosi peraltro il divieto, posto con tale decreto, di esportare ogni biennio il solo 50 per cento dei capitali realizzati. Le stesse disposizioni si applicano (articolo 2 ultimo comma) agli investimenti effettuati in applicazione del decreto legislativo 1948, n. 211.

I tre articoli citati — il primo dei quali è del tutto nuovo — rappresentano un progresso nel senso della liberazione del risparmio estero impiegato in Italia e delle relative rendite, che non trova riscontro nella corrispondente legislazione di altri Paesi europei in situazione economica analoga a quella dell'Italia e che differenzia nettamente il disegno di legge in esame dal decreto legislativo n. 211 del 1948. Ma, in aggiunta a quelle già accennate, il disegno di legge (articolo 3) prevede un'ulteriore agevolazione, consentendo alle imprese che abbiano impiegato i capitali provenienti dall'estero nel modo stabilito dall'articolo 1 di contrarre in Italia debiti a medio e lungo termine e di emettere obbligazioni, sempreché siano osservati determinati limiti di ammontare, fissati in base ad una casistica che tiene conto principalmente del rapporto tra partecipazione italiana ed estera all'impresa. Lo stesso articolo ammette inoltre le partecipazioni azionarie delle imprese di cui trattasi ad altre imprese italiane o straniere con apposita autorizzazione ministeriale.

L'articolo 5 stabilisce infine che le persone autorizzate, ai sensi del regio decreto 5 gen-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

naio 1928, n. 1, a contrarre prestiti all'estero in valuta possono ottenere, a domanda, la valuta estera occorrente per il servizio di interessi o di rimborso dei prestiti contratti, mentre gli articoli 6 e 7 confermano, con lievi varianti, gli obblighi già imposti dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 (articolo 4) alle banche, ai notai, ai pubblici ufficiali ecc., che intervengano in operazioni concernenti investimenti di capitali stranieri e stabiliscono le modalità procedurali cui è subordinato il trasferimento all'estero dei capitali medesimi e delle relative rendite, senza peraltro inno-

vare profondamente rispetto alle analoghe norme in vigore.

Particolare importanza, come elemento destinato ad influire notevolmente sull'affluenza del capitale straniero in Italia, ha poi la facoltà riconosciuta dall'ultimo comma dell'articolo 7, di ammettere — in deroga al principio generale sancito nel precedente comma — il trasferimento delle rendite e dei capitali anche prima del pagamento dei relativi tributi, quando l'Intendente di finanza (cui è peraltro riconosciuto il potere di chiedere le opportune garanzie) dia il proprio nulla osta al trasferimento stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero, i quali dimostrino di aver effettuato, dopo l'entrata in vigore della presente legge, trasferimenti in Italia di capitali in valute estere, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo cedute, e di avere investito il controvalore in lire nella creazione di nuove imprese produttive o nell'ampliamento di analoghe imprese già esistenti, in conformità delle norme regolamentari da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio, del commercio con l'estero e dell'industria e commercio, possono trasferire all'estero, senza alcuna limitazione, gli interessi, i dividendi e gli utili effettivamente percepiti, nonchè i capitali derivanti da eventuali successivi realizzi.

Art. 2.

Qualora gli investimenti del controvalore in lire di capitali esteri introdotti in Italia nei modi previsti dall'articolo 1 non siano destinati alla creazione di nuove imprese produttive od all'ampliamento di analoghe imprese già esistenti secondo le norme da stabilirsi con il decreto previsto nell'anzidetto articolo, il tra-

sferimento all'estero degli interessi, dei dividendi e degli utili effettivamente percepiti non può superare l'aliquota dell'8 per cento sui capitali investiti ed il trasferimento dei capitali derivanti da eventuali successivi realizzi non può eccedere l'ammontare della valuta originariamente importata, nè aver luogo prima di due anni dall'investimento.

L'utilizzo delle somme eccedenti i limiti indicati nel precedente comma è assoggettato alle disposizioni valutarie vigenti nel momento in cui ha luogo.

Le disposizioni del presente articolo sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli investimenti effettuati in applicazione del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, fermo restando che il biennio previsto dal primo comma del presente articolo decorre dalla data dell'avvenuto investimento.

Art. 3.

Le imprese previste dall'articolo 1 possono avere la forma di società o ditte estere oppure di società italiane.

Dette imprese possono contrarre in Italia debiti a medio e lungo termine ed emettere obbligazioni con l'osservanza delle disposizioni del decreto previsto dall'articolo 1 ed alle seguenti condizioni:

a) quando si tratti di imprese costituite in forma di filiali di società o ditte estere o di società italiane senza partecipazione di cittadini

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

italiani residenti in Italia, il complesso dei debiti e delle obbligazioni non deve superare il 50 per cento del capitale introdotto in Italia;

b) quando si tratti di imprese costituite sotto forma di società italiane con la partecipazione anche di azionisti italiani residenti in Italia e con capitale estero per un importo superiore al 30 per cento, il complesso dei debiti e delle obbligazioni può superare il 50 per cento dell'intero capitale azionario purchè, per la parte eccedente tale aliquota, le imprese stesse ottengano dall'estero, per l'utilizzo in Italia, crediti della stessa specie e durata in misura proporzionale alla partecipazione del capitale estero, in valuta estera accettata dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo ceduta.

Qualora la partecipazione del capitale estero abbia luogo mediante sottoscrizione di un aumento di capitale azionario di società italiane per azioni, le disposizioni del comma precedente si applicano ai debiti ed alle obbligazioni che saranno rispettivamente assunti ed emesse dopo il predetto aumento.

Le partecipazioni azionarie delle imprese indicate nei commi precedenti in altre imprese italiane o straniere possono essere assunte soltanto in base ad apposita autorizzazione da accordarsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero. I debiti contratti sul mercato italiano dalle imprese nelle quali siano assunte partecipazioni, in essi compresa l'emissione di obbligazioni, sono calcolati come assunti direttamente dalle imprese nelle quali sia intervenuto il capitale estero ai fini del secondo e del terzo comma del presente articolo.

L'inosservanza delle disposizioni stabilite nei commi precedenti comporta, nei riguardi dei partecipanti esteri, la decadenza dai benefici previsti dall'articolo 1, salva l'applicabilità dell'articolo 2.

Art. 4.

Gli investimenti previsti dagli articoli 1 e 2 possono essere effettuati anche in macchinari da impiegarsi nell'impresa: l'importazione di detti macchinari è soggetta alle disposizioni vigenti in materia.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il capitale investito è determinato in misura pari al valore accertato in dogana per i macchinari importati.

Il trasferimento all'estero del capitale investito ai sensi del presente articolo non può essere effettuato prima di due anni dall'investimento, anche se quest'ultimo abbia avuto luogo nei casi e nei modi previsti dall'articolo 1.

Art. 5.

Le persone fisiche e giuridiche e le imprese che svolgano la propria attività nel territorio dello Stato e siano autorizzate, a norma del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 1, a contrarre, sotto qualsiasi forma, prestiti all'estero in valuta accettata in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo ceduta, possono ottenere, a domanda, la valuta estera occorrente per il servizio d'interessi o di rimborso dei prestiti contratti ed effettuare il trasferimento all'estero, in esecuzione delle obbligazioni assunte, nei limiti dell'ottenuta autorizzazione.

La domanda di cui al precedente comma è proposta all'Ufficio italiano dei cambi per il tramite della Banca d'Italia o delle Banche contemplate nell'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331.

La valuta accordata in accoglimento della domanda proposta ai sensi del presente articolo è corrisposta alle condizioni di cambio vigenti ed è trasferita all'estero per il tramite delle Banche indicate nel precedente comma.

Art. 6.

È fatto obbligo alle Banche, ai notai, agli agenti di cambio ed in genere ai pubblici ufficiali che intervengano in operazioni che comunque comportino investimenti di capitali esteri in Italia, di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le modalità di tali operazioni, entro trenta giorni dalla conclusione, specificando la valuta ceduta ed il relativo ammon-tare.

Le società e le imprese che svolgono la propria attività nel territorio dello Stato sono tenute a comunicare all'Ufficio anzidetto le alie-

nazioni di titoli azionari o di quote di partecipazioni a favore di stranieri o di cittadini italiani residenti all'estero, entro trenta giorni dalle alienazioni medesime.

Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti nei commi precedenti, è comminata una sanzione pecuniaria di carattere civile in misura non inferiore a lire 100.000 e non superiore al triplo delle somme investite.

Alla determinazione dell'entità della sanzione pecuniaria per l'inosservanza sia delle disposizioni del presente articolo, sia di quelle previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, ed alla riscossione del relativo ammontare, si provvede ai sensi dei regi decreti-legge 12 maggio 1938 n. 794, e 5 dicembre 1938, n. 1928, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il trasferimento all'estero di capitali e rendite ai sensi della presente legge è effet-

tuato per mezzo della Banca d'Italia o delle Banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331.

L'Ufficio italiano dei cambi ha facoltà di consentire, a richiesta dell'interessato, che il trasferimento sia effettuato in valuta diversa da quella originariamente importata.

Il trasferimento è subordinato alla prova dell'avvenuto pagamento dei tributi previsti, in conseguenza dell'attività cui si riferisce il trasferimento medesimo, dalla legislazione in vigore alla data in cui quest'ultimo è domandato.

L'interessato può tuttavia essere ammesso a trasferire i capitali e le rendite anche prima del pagamento dei relativi tributi a giudizio dell'Intendente di finanza competente, il quale può chiedere opportune garanzie.